

Note a margine del dibattito sull'obbligatorietà del crocefisso nelle scuole

di Vincenzo Tondi della Mura *

(17 novembre 2003)

Desidero intervenire a margine del dibattito in corso in questo forum, perché profondamente turbato dal provocatorio tono sopra (o sotto!) le righe, manifestato in questa ed altre sedi da taluni interventi di stimati colleghi e studiosi.

Utilizzando una metafora, potrebbe dirsi che, così come nel racconto del bambino che per primo si è accorto delle nudità del Re, additandole al ludibrio del popolo non ancora cosciente, è accaduto che una semplice ordinanza ex art. 700 c.p.c., abbia (incautamente) dichiarato l'*inefficacia* di un'antica normativa vincolante l'amministrazione scolastica, sicché sia stato reso noto al popolo il conseguente ordine di rimozione dell'esposizione del crocefisso dalle aule.

Al contempo, però, è accaduto che il popolo non si sia per nulla messo a ridere; che, anzi, anche i suoi rappresentanti, finanche nelle più alte sedi istituzionali, abbiano "laicamente" espresso prudenza e rispetto. Potrebbe dirsi che proprio la consapevolezza della responsabilità che lega questi al corpo sociale, abbia indotto gli stessi a tener conto del comune sentire. Pertanto il loro dire ha opportunamente testimoniato la necessità di non forzare astrattamente ed ideologicamente la lenta evoluzione della condivisione civile verso nuove (ed inedite) forme di assestamento.

Per contro, è pure accaduto che alcuni si siano sentiti insolentiti dalle mancate risate del popolo e dei suoi rappresentanti. Avendo da sempre anticipato in solitudine il contenuto della visione di tale nudità, costoro non si sono capacitati della mancata ilarità popolare. Ed hanno quindi cominciato a spiegare le ragioni, le sotto-ragioni, quelle risalenti e quelle intervenienti, per far comprendere il senso necessitato e liberatorio di una risata - a loro avviso - finalmente consentita, dopo tanto penare ("133 anni"?). Ciò, d'altra parte, hanno pure potuto fare perché, a differenza di quei rappresentanti, godono dell'invidiabile privilegio dell'essere *irresponsabili* delle proprie ragioni, le quali, dunque, non necessariamente devono conformarsi alle reali necessità della lenta evoluzione sociale accennata, potendo piuttosto prescindere, per inseguire astratte direzioni, vecchie (preferibilmente risorgimentali) o nuove.

Ma nulla! Né il popolo, né i rappresentanti hanno preso a ridere; sicché il riso si è potuto contagiare solo in ristretti cenacoli di eletti, lontani dal comune sentire. E mai che a costoro sia insorto il dubbio che forse il Re non era per nulla nudo; che forse non conviene dare pregiudizialmente credito alle *irresponsabili* visioni del bambino, perché magari provocategli da antiche ed altrui suggestioni!

Fuor di metafora, condivido l'invito di Stefano Ceccanti sul necessario senso di responsabilità che deve muovere questo o altri dibattiti. Ovviamente, non è in discussione il fatto che le opzioni tecnico-giuridiche di ognuno esprimano più ampie e legittime convinzioni politico-culturali. Il problema, invece, è che talora queste prendano sfacciatamente il sopravvento su quelle; che, insomma, un articolato e complesso dibattito giuridico sulla pacifica convivenza civile e religiosa in una società multiculturale e, dunque, sul conseguente ruolo dello Stato, rischi di tramutarsi nella solita arena degli *a priori* ideologici.

Allo stesso tempo, ritengo anch'io che, prima ancora di una scelta condivisa sulle prossime modalità di integrazione civile e religiosa, occorra un metodo condiviso di decisione; e che questo non possa consistere nel demandare valutazioni di tal fatta all'intervento *una tantum* del potere giudiziario, cui difetta quella legittimazione democratica che caratterizza, invece, il legislatore. Proprio l'apparente incertezza normativa registrata sul tema, infatti, si presta ad esaltare smisuratamente i poteri del giudice (specie se monocratico) nell'interpretazione e nella ricostruzione del sistema, inducendolo ad un'inadeguata supplenza legislativa (ma sono cose che ci ripetiamo continuamente negli scritti di dottrina...).

Da tale punto di vista, francamente non comprendo le ragioni di chi si straccia le vesti al sol sentire giudicare l'ordinanza del Tribunale dell'Aquila tutt'altro che "ineccepibile". Non capisco perché debba rischiare di esser incluso nel partito del "fondamentalismo cattolico", chi si permetta solamente di dissentire dalle argomentazioni e dalle conclusioni della suddetta ordinanza. Non intendo i fondamenti di questo nuovo *pensiero unico*, che approfitta dei recenti problemi di integrazione religiosa derivanti dalle tragiche trasformazioni del contesto mondiale, per far man bassa delle tradizioni

culturali e religiose del paese e per chiudere i conti, una volta per tutte, con un passato (le vicende del risorgimento) che, invero, già i nostri Padri Costituenti hanno chiuso.

La vicenda legata all'approvazione dell'art. 7 Cost. rappresenta una delle pagine più elevate della nostra storia repubblicana. Quell'accordo è stato poi effettivamente condiviso e sentito come rispondente alle esigenze del corpo sociale, al punto da favorire il compiersi di una piena integrazione civile, che ha salvaguardato le differenze, senza livellare astrattamente le esigenze culturali e religiose delle varie realtà presenti nel paese (mi piace ricordare la bellissima ricostruzione offerta al riguardo da U. De Siervo, nell'*Introduzione* a Giorgio La Pira, *La casa comune. Una costituzione per l'uomo*, Cultura Editrice, Firenze, 1980, 52-53). Per contro, esso ora rischia di essere vanificato nei suoi termini fondanti (un pluralismo religioso che rispecchia la realtà storica e giuridica della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose) da contenuti affermati attraverso il ricorso a strumenti sorniti di legittimazione democratica.

Tornando all'ordinanza abruzzese, non intendo tanto riferirmi al (discutibile) problema della collocazione nella gerarchia delle fonti delle norme assunte a parametro ed al conseguente (contestabile) mancato rinvio della questione al sindacato della Corte costituzionale; né penso solo al fatto che un giudizio cautelare d'urgenza si sia singolarmente concluso con una decisione di ben 28 pagine, 2 solo delle quali dedicate alla questione principale dell'esistenza o meno del *periculum in mora*. Considero piuttosto il percorso argomentativo svolto dall'estensore, dove egli contesta "l'origine ideologica" dell'orientamento assunto dalla giurisprudenza costituzionale, dalla dottrina e dal Consiglio di Stato per "ridimensionare la portata dell'innovazione conseguente" al nuovo Accordo di modifica del Concordato. Sicché, in tale prospettiva, l'intera decisione è costruita in modo da contrastare "il diffuso atteggiamento privilegiato per la religione cattolica".

Ma tale *privilegio* (in realtà insussistente), i cui termini lascio agli ecclesiastici, non derivò in Costituente da considerazioni di tipo statistico, sicché ora, modificatisi i numeri, sarebbe lecito al giudice contrastare quel patto politico. Esso fu, invece, la coerente applicazione del principio del pluralismo degli ordinamenti giuridici, disciplinando il rapporto tra due ordini e addirittura tra due istituzioni, ciascuna con caratteri e con una fisionomia ben precisi, poiché la Chiesa cattolica - a differenza delle altre confessioni - è una istituzione con tutti i caratteri e tutte le funzioni fondamentali di un ordinamento giuridico originario, non riducibile all'ordinamento dello Stato.

Ripeto, il problema deve ovviamente prescindere da considerazioni statistiche e numeriche, ma non può nemmeno pretendere di ridurre la laicità dello Stato ad una neutralità che livella indiscriminatamente le credenze civili e religiose salvaguardate dal Costituente.

In altri termini, ritengo che troppo sovente si adottino *due pesi e due misure*: quando si parla di ingegneria costituzionale e di sistemi elettorali, si obietta giustamente ricordando come ogni sistema non sia astrattamente esportabile altrove, trovando nella precisa cultura del popolo che l'ha adottato le ragioni della propria specificità; ed invece, quando si affronta il tema della convivenza civile e religiosa, si ritiene *politically correct* ignorare tutto ciò. Sicché il passato (ma soprattutto il presente) di un popolo viene a configurarsi come un insopportabile ingombro, da rimuovere repentinamente ai fini di una nuova "laica" convivenza.

Immagino che l'obiezione che potrebbe essermi mossa sia la seguente: cosa fare fin quando il legislatore non affronti la vicenda, posto che potrebbero passare anni?

E' successo spesso ed anche a detrimento delle libertà dei singoli, compresa quella religiosa. Si pensi al caso delle Lpab, in cui una sciagurata eredità risorgimentale è stata infine dichiarata incostituzionale solo dopo 40 anni dall'entrata in vigore della Costituzione.

La risposta, insomma, è in tutti gli strumenti di garanzia offerti dall'ordinamento, sino a quelli giurisdizionali classici, il cui succedersi di grado stempera gli astratti convincimenti dei singoli giudici, a garanzia della certezza del sistema.

Spetta insomma alla saggezza dei commentatori non aggrapparsi a singole decisioni come alla bocca dell'oracolo e consentire che il dibattito sui fondamenti dello sviluppo della nostra tradizione culturale e religiosa, non sia intollerabilmente omologato.